



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'articolo 24, come modificato dall'articolo 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito anche: la Comunicazione CE) che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020, recante le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

CONSIDERATO che in base alla Comunicazione CE gli aiuti sono compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione senza alterare le condizioni degli scambi, anzi contribuendo al funzionamento più efficiente del mercato, e che le condizioni generali per la concessione di aiuti al funzionamento a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere riassunte nei seguenti punti:

- a) gli aiuti dovranno essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, e aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti con una potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale eccezione per gli impianti eolici con una capacità installata di energia elettrica fino a 6 MV o con 6 unità di produzione;
- b) in linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia;
- c) nel concedere aiuti per la produzione di energia idroelettrica, gli Stati membri dovranno rispettare la direttiva 2000/60/CE e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui sistemi idrici e sulla biodiversità;

VISTO il pacchetto per l'energia pulita (*Clean Energy Package*) presentato dalla Commissione europea nel novembre 2016 ai fini dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al 2030 in materia di emissioni di gas serra, fonti rinnovabili ed efficienza energetica, richiamando al contempo la necessità di costruire un'*Unione dell'Energia* che assicuri un'energia accessibile dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;

VISTO il decreto 10 novembre 2017 di approvazione della Strategia energetica nazionale (di seguito anche: SEN) emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che la SEN è stata predisposta a seguito di un ampio processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti audizioni parlamentari, confronti con altre Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, e ascoltate le posizioni di associazioni, imprese, organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;

RITENUTO che gli orientamenti formulati nella SEN riguardo al periodo 2018-2020 possano costituire un utile riferimento ai fini dell'attuazione del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

VISTO il decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150, (nel seguito decreto 23 giugno 2016);

CONSIDERATO che l'attuazione del decreto 23 giugno 2016 ha evidenziato quanto segue:

1) per l'asta eolico on shore, tutti gli aggiudicatari hanno offerto il massimo ribasso sulla tariffa base e, pertanto, il settore presenta ulteriori margini di riduzione dei costi, mentre per altre tecnologie non vi è stata alcuna aggiudicazione, quale il solare termodinamico, ovvero scarsa partecipazione;

2) per i registri, ampia partecipazione per idroelettrico ed eolico, che hanno saturato i contingenti con offerte di riduzione della tariffa base, e conseguente possibilità di ridurre le tariffe incentivanti oltre che la potenziale liquidità di aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e offerte in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che tuttavia, analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessità negli iter autorizzativi; saturazione del contingente per le fonti biologiche con prevalente partecipazione di biomasse e biogas e scarsa propensione ad accettare la tariffa pari al 90% di quella base;

3) per l'accesso diretto, domande significativamente elevate, soprattutto per l'eolico e ciò suggerisce la possibilità di ridurre gli incentivi e, ai fini di un più efficace controllo della spesa, di superare questo meccanismo;

VALUTATA, alla luce degli esiti sopra richiamati, l'efficacia che potrà avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli incentivi per impianti di potenza superiore a 1 MW, nonché la possibilità di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti i tipi di impianti strumenti di più efficace controllo della spesa, quali aste e registri;

RITENUTO alla luce della SEN e degli esiti del decreto 23 giugno 2016:

a) di distinguere regimi differenziati di sostegno, oggetto di distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:

i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione, quali eolico onshore, solare fotovoltaico, idroelettrico, geotermoelettrico diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010 (di seguito anche solo: geotermoelettrico) gas di discariche, gas residuati dei processi di depurazione;

ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale e che hanno dunque costi fissi ancora elevati e tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio; rientrano in tale seconda categoria: eolico off shore, oceanica, geotermia di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 del 2010, biomasse, biogas e solare termodinamico;

b) di ammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, considerando il drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni e l'elevato potenziale sfruttabile, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW, che possono accedere alle detrazioni fiscali;

c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;

CONSIDERATO che anche per gli impianti per i quali la Comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di gara, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28/2011, indica come criterio per la definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;

RITENUTO pertanto:

a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le tipologie di impianti con potenza superiore a 1 MW;

b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti di potenza fino a 1 MW, utilizzando come criteri di priorità il rispetto di dati requisiti di tutela ambientale e la maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e scaglioni di potenza;

CONSIDERATO che lo svolgimento di aste tecnologicamente neutre avrebbe l'effetto, in ogni caso, di escludere le fonti più costose, salvo non utilizzare valori a base d'asta particolarmente elevati, con il rischio di comportamenti opportunistici in fase di svolgimento della procedura; ricorre pertanto il caso di cui alla lettera b) del punto 126 della Comunicazione CE;

CONSIDERATO pertanto di prevedere aste suddivise per i seguenti gruppi di tecnologie:

a) eolico onshore e fotovoltaico che hanno evidenziato una più marcata capacità di riduzione dei costi, con valori di aggiudicazione che fanno ritenere che tali tipologie di impianti possano tra loro competere;

b) idroelettrico, geotermoelettrico, gas residuati dei processi di depurazione e gas di discariche esaurite che presentano strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico ma una capacità di compressione dei costi meno marcata e potenziali di sviluppo limitati;

RITENUTO opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per la tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano del tipo "a due vie", per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il presente decreto e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza;

RITENUTO opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa di cui al decreto 23 giugno 2016, basato sul contatore del costo indicativo degli incentivi;

RITENUTO opportuno prevedere una verifica delle richieste di partecipazione alle procedure, preventiva rispetto alla pubblicazione delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio di contenzioso e dare maggiori certezza e stabilità alle medesime graduatorie, superando anche le criticità evidenziate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017;

RITENUTO opportuno affiancare ai tradizionali regimi di sostegno meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde, mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti strumenti di mercato;

CONSIDERATO che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA);

CONSIDERATO che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili deve essere coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'articolo 2426, comma 2, del Codice civile, fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'articolo 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualità delle acque affinché raggiungano il "buono stato", di cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per "*impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali*";

RITENUTO pertanto di dover ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti ai fini del rispetto della citata direttiva 2000/60/CE;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e in particolare l'articolo 2;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante norme in materia ambientale, e in particolare l'articolo 183;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante "Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12-2-2014, n. 35;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31-12-2014, n. 302 (nel seguito decreto 24 dicembre 2014) e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 avente ad oggetto "Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;

VISTO il parere dell'ARERA XXX, reso il XXX;

RITENUTE condivisibili le proposte dell'ARERA in merito a:

- a) ;
- b) ;
- c) ;

VISTO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del XXX;

CONSIDERATO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

- a) ;

CONSIDERATO che, in esito al confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilità con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente,

VISTA la decisione della Commissione europea XXX del XXX con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO, ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011, che nell'ambito del presente provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle politiche agricole;

decreta

Art. 1

(Finalità ambito di applicazione)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere, per il periodo 2018-2020, la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili indicati in allegato 1, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali e con modalità conformi alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).
2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure di cui al presente decreto cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
 - a) la data di chiusura dell'ultima procedura prevista dall'articolo 4;
 - b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto 23 Giugno 2016.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall'ARERA, sulla base degli elementi forniti dal GSE.
4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.
5. Con altri decreti sono stabiliti gli incentivi e le relative modalità di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2016, n. 150. Per gli impianti

fotovoltaici si applicano le definizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto 5 luglio 2012, con esclusione delle lettere t), u) e v).

Art. 3

(Modalità e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi **registri** nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie:

- a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
- b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;
- c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza superiore ai valori massimi ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di **aste** al ribasso per la definizione del livello di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza.

3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di **inizio lavori** trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo non si applica agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4 del DECRETO 23 giugno 2016, ovvero agli impianti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto 23 giugno 2016.

5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alla procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti **requisiti generali** per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

- a) tutte le tipologie di impianto: sono richiesti i **titoli abilitativi** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti, ed il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 1. sono solo di nuova costruzione;
 2. rispettano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole.;
- c) impianti idroelettrici di nuova costruzione: ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
 1. rispettano una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitate nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;
 2. sono impianti che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, diversi da quelli di cui al punto precedente, muniti dell'attestazione di

cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto 23 giugno 2016 ovvero, per le nuove concessioni cui risultano applicabili le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche (approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13 Febbraio 2017) e le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale (approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13 Febbraio 2017), sono assistiti da analoga attestazione che l'impianto produce in virtù di una concessione di derivazione rilasciata in conformità a quanto previsto dalle predette Linee guida.

6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il soggetto responsabile è tenuto ad inserire o aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su GAUDI'.

8. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto.

9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciare prima del termine del periodo di diritto, al fine di operare integralmente sul libero mercato. In tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Art. 4

(Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro)

1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le seguenti modalità:

- a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella 1;
- b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

| Nr. Procedura | Data di apertura del bando |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 30 Novembre 2018 |
| 2 | 30 Marzo 2019 |
| 3 | 30 Luglio 2019 |

| | |
|---|------------------|
| 4 | 30 Novembre 2019 |
| 5 | 30 Marzo 2020 |
| 6 | 30 Luglio 2020 |
| 7 | 30 Novembre 2020 |

Tabella 1

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, il produttore invia al GSE:
- a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 3;
 - b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II e III;
 - c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta e registro.
3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
4. Il GSE conclude le verifiche sulla documentazione di cui al comma 2 entro la data di pubblicazione della graduatoria.

Art. 5

(Modalità operative di accesso agli incentivi)

1. Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, funzionali esclusivamente alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi.
2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a principi di semplificazione, economicità, efficienza e proporzionalità dell'attività amministrativa.
3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.

Art. 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari ai valori riportati in Allegato 1.

2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a sei mesi.

4. L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zionali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti è conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Art. 7

(Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

1. La **tariffa di riferimento** per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto è:

- a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, incrementata degli eventuali premi ivi previsti, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono del criterio di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, ferma restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;
- b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti.

2. La **tariffa spettante** è stabilita a partire dalla tariffa di riferimento, applicandovi una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso formulata dal produttore nell'ambito delle procedure di asta e registro.

3. La tariffa spettante è ulteriormente ridotta nei seguenti casi:

- a) riduzione dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 12 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;
- b) riduzione per mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 17, comma 7;
- c) riduzione nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalità di cui all'allegato 1, paragrafo 3.

4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.

5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, alla tariffa spettante, determinata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.

6. Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 100 kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante onnicomprensiva.

7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE calcola la componente incentivo e, qualora il valore sia positivo, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalità individuate all'articolo 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui il predetto valore risulti negativo, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione dei relativi importi. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore.

8. I produttori degli impianti di cui al comma 6 che scelgono di mantenere l'energia nella propria disponibilità, possono richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo optando per la tariffa onnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

9. Ai fini del presente decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, tenuto conto delle definizioni richiamate all'articolo 2. Per gli impianti ibridi si fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto.

TITOLO II PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE A REGISTRO

Art. 8

(Contingenti di potenza messi a disposizione)

1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:

Gruppo A:

- i. impianti eolici;
- ii. impianti fotovoltaici;

Gruppo B:

- iii. impianti idroelettrici;
- iv. impianti geotermoelettrici;
- v. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;
- vi. impianti alimentati da gas di discarica.

Gruppo C:

- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B lettere iii) e iv).

2. La potenza messa a disposizione in ogni bando, oltre quella non aggiudicata nei precedenti, è pari a quella indicata in Tabella 2:

| Nr. Procedura | GRUPPO A [MW] | GRUPPO B [MW] | GRUPPO C [MW] |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 35 | 20 | 10 |
| 2 | 35 | 20 | 10 |
| 3 | 90 | 20 | 10 |
| 4 | 90 | 20 | 10 |
| 5 | 110 | 20 | 10 |
| 6 | 110 | 20 | 10 |
| 7 | 110 | 20 | 10 |
| TOTALE | 580 | 140 | 70 |

Tabella 2

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli articoli 9 e 10, per gli impianti di cui al gruppo C si applica l'articolo 17.

Art. 9

(Requisiti e modalità per la richiesta di partecipazione e criteri di selezione)

1. Nella richiesta di partecipazione il soggetto responsabile indica l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Tale riduzione non può essere superiore al 30%. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro.

2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi:

- a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
- b) Per il gruppo B:
 - i. Impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016;
 - ii. impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite;
 - iii. impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

- iv. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- c) maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'allegato 1 del presente decreto;
- d) minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto della riduzione percentuale offerta;
- e) anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

3. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

4. La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento.

5. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.

6. Qualora le richieste valide di iscrizione al registro di un gruppo siano inferiori al contingente e contestualmente le richieste valide di iscrizione al registro di altro gruppo siano superiori al contingente, la potenza non utilizzata è trasferita all'altro contingente per l'ampliamento della seconda graduatoria.

7. Il comma 6 si applica successivamente allo svolgimento della seconda procedura e a condizione che tutti gli impianti non ammessi per esaurimento del contingente abbiano richiesto una tariffa inferiore a quella dell'ultimo impianto assegnatario del contingente non completamente utilizzato.

Art. 10

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro)

1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro entrano in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria:

| | Mesi |
|---|------|
| Eolico onshore | 19 |
| Idroelettrico (*) | 31 |
| Geotermoelettrico | 60 |
| Solare fotovoltaico | 19 |
| Tutte le altre fonti e tipologie di impianto | 31 |
| (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 39 mesi. | |

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante riconosciuta a seguito della procedura dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo, incrementato a 18 mesi per il geotermoelettrico. Decorso il predetto termine massimo, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse,

derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

3. Per gli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2 e che decadono dal beneficio, e che vengano successivamente riammessi con altra procedura ai meccanismi di incentivazione, la tariffa spettante è ridotta del 5% rispetto alla tariffa spettante applicabile alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.

TITOLO III - PROCEDURE D'ASTA

Art. 11

(Contingenti di potenza messi a disposizione)

1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:

Gruppo A:

- i. impianti eolici;
- ii. impianti fotovoltaici;

Gruppo B:

- iii. impianti idroelettrici;
- iv. impianti geotermoelettrici;
- v. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;
- vi. impianti a gas di discarica.

Gruppo C:

- i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B lettere iii) e iv).

2. La potenza messa a disposizione in ogni bando, oltre quella non aggiudicata nei precedenti, è pari a quella indicata in Tabella 3:

| Nr. Procedura | GRUPPO A [MW] | GRUPPO B [MW] | GRUPPO C [MW] |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 500 | 35 | 70 |
| 2 | 500 | 35 | 70 |
| 3 | 700 | 35 | 70 |
| 4 | 700 | 35 | 70 |
| 5 | 700 | 35 | 70 |
| 6 | 800 | 35 | 70 |
| 7 | 800 | 35 | 70 |
| TOTALE | 4800 | 245 | 490 |

Tabella 3

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A e B si applicano gli articoli da 12 a 16, per gli impianti di cui al gruppo C si applica l'articolo 17.

Art. 12

(Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti)

1. Possono partecipare alle procedure d'asta i soggetti responsabili dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella seguente misura:

- i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;
- ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino a 200 ML€;
- iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalità indicate agli articoli 14 e 15.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo di investimento degli impianti fotovoltaici è convenzionalmente fissato in 1000 €/kW.

4. Sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 11 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza delle reti, indicando l'ulteriore capacità produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone.

Art. 13

(Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento.

2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%.

3. La tariffa di riferimento minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 70% della tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 14

(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE con l'indicazione della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'articolo 13.

2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti richiedenti trasmettono:

- a) una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% della cauzione definitiva;
- b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

3. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta.

4. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 13, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

- a. possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
- b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
- c) per il gruppo B:
 - v. Impianti idroelettrici: impianti che rispettano almeno una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016;
 - vi. impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite;
 - vii. impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;
 - viii. impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
- d) anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

5. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.

6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.

7. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.

Art. 15

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria, di cui all'articolo 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari.

2. Entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva. Entro quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo.

3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 deve essere prestata sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, rilasciata da istituti bancari. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a

prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

4. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel caso tale rinuncia sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere l'intera cauzione definitiva.

5. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito della procedura d'asta:

| | Mesi |
|-------------------------------------|------|
| Eolico onshore | 31 |
| Geotermoelettrico | 60 |
| Solare fotovoltaico | 24 |
| Altre fonti e tipologie di impianto | 51 |

6. I termini di cui al comma 5 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

7. La cauzione definitiva è svincolata alla data di stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione.

8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE sono versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

Art. 16

(Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri)

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri dell'Unione Europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia, possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del Titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'articolo 11 della direttiva 2009/28/CE;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità e le modalità con le quali è fornita prova dell'importazione fisica dell'elettricità rinnovabile;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale, comprovati secondo modalità indicate dal GSE.

3. La potenza massima P_{UE} resa disponibile nelle procedure d'asta per gli impianti di cui al comma 1, è calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_{UE} = P_{TOT\ asta} \cdot \frac{E_{imp\ SM1} \cdot FER\ \%_{SM1} + E_{imp\ SM2} \cdot FER\ \%_{SM2} + \dots + E_{imp\ SMn} \cdot FER\ \%_{SMn}}{E_{tot\ consumata\ ITA}}$$

Dove

$P_{TOT\ asta}$: è la potenza totale messa ad asta in ciascun gruppo, come indicata all'articolo 11, comma 3;

$E_{imp\ SMn}$: è l'energia totale importata dallo Stato membro n;

$FER\ \%_{SMn}$: è la percentuale di energia da fonti rinnovabili presente nel mix dello Stato Membro n;

$E_{tot\ consumata\ ITA}$: rappresenta il totale dei consumi di energia elettrica in Italia.

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e in caso positivo:

- a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del comma 3, facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;
- b) inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite del valore P_{UE} di cui al comma 3 e fino al raggiungimento della potenza massima disponibile.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE

Art. 17

(Rifacimenti totali e parziali)

1. Il GSE avvia specifiche procedure d'asta e registro, con le medesime tempistiche previste per le altre tipologie di intervento. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.

2. Le graduatorie sono formate in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta rispetto alla tariffa di riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto alla tariffa aggiudicata, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta.

3. A parità di riduzione offerta, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- d) per impianti geotermoelettrici: reiniezione totale del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza;

e) anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura

4. Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

6. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini indicati nella sottostante tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento.

| | Mesi |
|--|------|
| Eolico onshore | 16 |
| Idroelettrico (*) | 36 |
| geotermoelettrico | 36 |
| (*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il termine è elevato a 48 mesi. | |

7. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE

8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini e alle decurtazioni di cui ai commi 6 e 7, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 7.

TITOLO V CONTRATTI DI LUNGO TERMINE

Articolo 18

(Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il GME, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili. La predetta disciplina è approvata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni.

2. Possono accedere alla piattaforma di mercato cui al comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 Giugno 2016;
- b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° Gennaio 2017;
- c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.

3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al comma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma dotati di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli concessori, ove previsti, e del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite alla produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in esercizio.

4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma di cui al comma 1, formula richiesta al GSE per la qualifica dell'impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti della qualifica sono successivamente trasmessi all'acquirente dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al presente decreto.

5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti e gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante gli aggregatori di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 102/2014.

6. L'ARERA predispone uno o più schemi di contratti di lungo termine, aggiornando e integrando, ove necessario, le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni, al fine di favorire la semplificazione amministrativa e rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo di mercato di cui al presente articolo.

7. Il GSE sottopone al Ministero dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proposta per l'aggiornamento della procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali.

Articolo 19 *(Monitoraggio e oneri istruttori)*

1. Il GME effettua un monitoraggio delle transazioni sulla piattaforma di cui all'articolo 18, redigendo un rapporto semestrale in cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il rapporto è pubblicato sui siti web del GME e del GSE.

2. Gli oneri istruttori per l'attività di qualifica svolta dal GSE in attuazione dell'articolo 18 sono a carico del produttore e, in prima applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.

TITOLO VI ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20 *(Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016)*

1. Ai fini del presente decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016:

- a) articolo 18 in materia di “*produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti*”;
- b) articolo 22 in materia di “*consorzi di bonifica e irrigazione*”;
- c) articolo 24 in materia di “*accesso ai meccanismi di incentivazione*”;
- d) articolo 25 in materia di “*erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti*”;
- e) articolo 26 in materia di “*Procedure applicative, controlli e monitoraggio*”, escluso i commi 1 e 2;
- f) articolo 27 in materia di “*Contatore del costo indicativo degli incentivi*”;
- g) articolo 28 in materia di “*Cumulabilità di incentivi*”;
- h) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto:
 - 1) nel primo paragrafo le parole: “*impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva*” sono sostituite da “*impianti di potenza fino a 100 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva*”;
 - 2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole: “*Si è in presenza di rifacimento parziale quando $0,15 < R \leq 0,25$* ” aggiungere le seguenti: “*Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW si è in presenza di rifacimento parziale quando $0,07 < R \leq 0,25$* ”

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

| Fonte rinnovabile | Tipologia | Potenza | VITA UTILE degli IMPIANTI | TARIFFA |
|---|--|------------|---------------------------|---------|
| | | kW | anni | €/MWh |
| Eolica | On-shore | 1<P≤100 | 20 | 140 |
| | | 100<P<1000 | 20 | 90 |
| | | P>1000 | 20 | 70 |
| Idraulica | ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) | 1<P≤400 | 20 | 140 |
| | | 400<P<1000 | 25 | 110 |
| | | P>1000 | 30 | 80 |
| | a bacino o a serbatoio | 1<P<1000 | 25 | 90 |
| | | P>1000 | 30 | 70 |
| | | | | |
| Geotermia | Impianti con caratteristiche diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22/2010 | 1<P≤100 | 20 | 120 |
| | | 100<P<1000 | 25 | 120 |
| | | P>1000 | 25 | 80 |
| Gas di scarica | | 1<P≤100 | 20 | 90 |
| | | 100<P<1000 | 20 | 90 |
| | | P>1000 | 20 | 80 |
| Gas residuati dai processi di depurazione | | 1<P≤100 | 20 | 110 |
| | | 100<P<1000 | 20 | 100 |
| | | P>1000 | - | 80 |
| Solare fotovoltaico | | 20<P≤100 | 20 | 110 |
| | | 100<P<1000 | 20 | 90 |
| | | P>1000 | - | 70 |

Tabella 1.1

I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2020, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata.

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 100 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_o determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = T_b + Pr \quad (1)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell'incentivo I_{nuovo} applicando, per gli impianti nuovi, la seguente formula:

$$I_{nuovo} = T_b + Pr - Pz \quad (2)$$

dove:

- Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d'asta o registro, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- Pz è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto.

3. Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando il limite massimo del 40% del costo di investimento di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il GSE ridetermina il valore di Tb applicando la seguente formula:

$$Tbr = Tb * (1 - R)$$

dove

Tbr è la tariffa rideterminata da assumere nelle formule (1), (2), (3) e (4), in caso di contributi in conto capitale;

Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d'asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;

R è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e il 26 %, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Relazione illustrativa dello Schema di decreto interministeriale recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da talune fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2018, n. 28.”

Premessa

Il decreto è finalizzato a sostenere l’incremento della produzione di energia elettrica da fonte eolica, fotovoltaica, geotermica (cd. convenzionale), idraulica, da gas residuati dei processi di depurazione e da gas di discarica, per il periodo 2018-2020 vale a dire l’energia da fonti e tecnologie più mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione.

Con successivi decreti sarà disciplinata l’incentivazione di fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di innovatività nel contesto nazionale e che hanno dunque costi fissi ancora elevati e tempi maggiori di sviluppo, ovvero che hanno costi elevati di esercizio, quali l’eolico off shore, l’oceanica, la geotermia di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 del 2010, biomasse, biogas e solare termodinamico;

Il decreto in oggetto propone pertanto di riammettere ai meccanismi di incentivazione il solare fotovoltaico, considerando il drastico calo dei costi registrato negli ultimi anni e l’elevato potenziale sfruttabile, fatti salvi gli impianti di potenza fino a 20 kW, che possono accedere alle detrazioni fiscali nell’ambito degli interventi di riqualificazione edilizia.

Possono accedere agli incentivi gli impianti già autorizzati di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento e gli impianti oggetto di rifacimento.

Lo strumento di sostegno delineato nella bozza in esame prevede l’accesso agli incentivi solo a valle della partecipazione a procedure di aste al ribasso per gli impianti di potenza superiore a 1 MW ovvero, per gli impianti di potenza inferiore, di richiedere l’iscrizione ad appositi registri. Per tali impianti, benché le Linee guida non prevedano l’indizione di procedure di aste competitive, l’articolo 24 del decreto legislativo n. 28/2011, indica come criterio per la definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi: si propone pertanto di prevedere la procedura di iscrizione a registri, suddivisi in gruppi di tecnologie, in analogia a quanto previsto per le aste. A differenza delle aste, nella procedura di registro il ribasso percentuale non è obbligatorio e i livelli di tariffa sono diversificati per fonte e scaglioni di potenza. Inoltre, il primo criterio di selezione resta dettato da specificità progettuali degli impianti, essenzialmente volte alla tutela ambientale. Si è, in ogni caso, inteso promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili, come del resto sta avvenendo in molti Paesi europei e realizzare un efficientamento della spesa di incentivazione attraverso dinamiche di mercato. A differenza dei previgenti regimi, non è più contemplata la possibilità per le installazioni più piccole di accedere direttamente agli incentivi, in quanto in tali fasce di potenza sono state riscontrate inefficienze da un punto di vista tecnologico e di costi. Inoltre, dal momento che per le procedure di asta e di registro vengono messi a disposizione prefissati contingenti di potenza, il controllo della spesa è più efficace.

Come già detto, sono stati introdotti, sia per i registri che per le aste, taluni criteri di priorità per la formazione delle graduatorie fondati su requisiti progettuali funzionali ad una maggiore tutela ambientale. Tali requisiti, unitamente alla ricorrenza di altre condizioni, sarà verificata dal GSE prima della pubblicazione delle graduatorie in modo da ridurre il contenzioso e offrire maggiori certezza e stabilità alle graduatorie, superando al contempo alcune criticità evidenziate durante la vigenza del decreto 23 giugno 2016 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017.

I contingenti di potenza messi ad asta e registro sono differenziati per gruppi di tecnologie nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida europee in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, le quali prevedono che, per ragioni legate alla necessità di mantenere una diversificazione tra fonti, possono essere svolte procedure di gara limitate a specifiche tecnologie, ammettono la deroga alle c.d. aste tecnologicamente neutre.

Tale possibilità, espressamente contemplata dalla normativa primaria, è stata declinata nella bozza di decreto prevedendo aste dedicate a due distinti gruppi di tecnologie: un primo gruppo (Gruppo A) composto da impianti eolici onshore e fotovoltaici, che evidenziano una più marcata capacità di riduzione dei costi e per i quali si possono prevedere, in considerazione dell'ancora abbondante disponibilità delle relative fonti primarie, valori di aggiudicazione tali che tali tipologie di impianti possano competere tra loro; il secondo gruppo (Gruppo B) comprende gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici, a gas residuati dei processi di depurazione e a gas di scarica, tecnologie che pur presentando strutture di costo simili a eolico onshore e fotovoltaico hanno una capacità di compressione dei costi meno marcata e potenziali di sviluppo limitati; il terzo gruppo (Gruppo C) comprende gli interventi di rifacimento su impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici.

Sono infine introdotte disposizioni per la contrattazione di lungo termine dell'energia rinnovabile, prevedendo la predisposizione di una piattaforma di mercato su iniziativa del GME (comma 1). Pertanto, ai tradizionali regimi di sostegno si aggiunge un meccanismo per favorire la compravendita dell'energia verde, mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative che potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti strumenti di mercato.

Articolo 1

Individua le finalità e l'ambito di applicazione del regime. L'incentivazione della produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili è riconosciuta per il periodo 2018-2020. Le tecnologie ammesse all'incentivazione sono Eolica on-shore, Idraulica, Geotermia tradizionale, a Gas di scarica, a Gas residuati dai processi di depurazione, Fotovoltaica (comma 1). L'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione cessa decorsi 30 giorni dalla data di chiusura dell'ultimo bando, ovvero, se antecedente, dalla data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno (comma 2).

Articolo 2

Reca le opportune definizioni tramite rinvii all'articolo 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e, per gli impianti solari fotovoltaici, all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 luglio 2012.

Articolo 3

Stabilisce le modalità e i requisiti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione.

In particolare, si prevede la previa iscrizione in appositi registri per impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW; impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW (comma 1).

È invece prevista la partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso nei casi in cui la potenza dell'impianto o dell'intervento risulti superiore a 1 MW (comma 2).

È stabilito il divieto di incentivazione per gli impianti che hanno avviato i lavori prima della data di inserimento nelle graduatorie; per esigenze di tutela del legittimo affidamento sono tuttavia previste delle deroghe per gli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016, ovvero per gli impianti che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del decreto 23 giugno 2016. (comma 4).

Costituisce requisito di partecipazione alle procedure di asta e registro, il possesso del titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva dal proponente e, ove necessario, del titolo concessorio. Per talune

tecnologie sono richiesti ulteriori requisiti di partecipazione (comma 5). I commi da 6 a 9 dispongono, nell'ordine:

- l'applicabilità decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (cd spalnavolontario);
- l'obbligo del titolare dell'impianto di inserire o aggiornare i dati dell'impianto su GAUDI prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi;
- l'alternatività degli incentivi previsti rispetto ai meccanismi del ritiro dedicato e dello scambio sul posto;
- la facoltà dei soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di rinunciare prima del termine del periodo di diritto al fine di operare integralmente sul libero mercato a fronte della restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Articolo 4

Detta disposizioni per modalità e i tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro.

Per quanto riguarda le tempistiche, si prevede che il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando e la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi. Si prevede l'attivazione di n. 7 procedure di asta e registro secondo il calendario fissato in Tabella 1 (comma 1).

Per partecipare alle procedure di aste e registro, il produttore deve inviare al GSE, copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3; la documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie; la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta (comma 2)

È previsto che il GSE concluda le verifiche sulla documentazione prima della pubblicazione della graduatoria (comma 3).

Articolo 5

Individua le modalità operative di accesso agli incentivi, prevedendo che la richiesta di partecipazione alle procedure d'asta e registro è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo le istruzioni definite dalle Procedure Applicative del GSE e attraverso modelli, appositamente approntati dal medesimo GSE, che tengono conto del rapporto fra i costi di istruttoria e verifica e gli importi degli incentivi nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficienza e proporzionalità dell'attività amministrativa.

Articolo 6

Stabilisce la durata del periodo di incentivazione ancorandola alla vita utile dell'impianto così come individuata nell'Allegato 1 della bozza di decreto (comma 1).

L'incentivazione decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto (comma 2).

Il periodo di incentivazione è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo nel rinnovo della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore (comma 3).

L'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a 6 ore consecutive, conseguentemente il periodo di incentivazione è calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata tale sospensione (comma 4).

Articolo 7

Individua i criteri per l'individuazione della tariffa di riferimento e della tariffa spettante.

Per gli impianti che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del regime, in ossequio a quanto previsto dall'art. 24, comma 5, lett. f) del d. lgs. 28 del 2011, la tariffa di riferimento è quella prevista dal DM 23 giugno 2016, mentre per gli impianti che entrano in esercizio successivamente la tariffa di riferimento è quella prevista dall'allegato 1 (comma 1)

La tariffa spettante è calcolata a partire dalla tariffa di riferimento, applicandovi una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso formulata dal produttore nell'ambito delle procedure di asta e registro (comma 2).

La tariffa spettante può essere ulteriormente ridotta dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio (applicata per la prima volta decorsi 12 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro); altre riduzioni sono previste per mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio e in caso di ottenimento di contributi in conto capitale (comma 3).

Per gli impianti fino a 100 kW è previsto il ritiro da parte del GSE dell'energia elettrica immessa in rete e l'erogazione di una tariffa omnicomprensiva; per gli impianti di potenza maggiore, come previsto dalle Linee Guida UE, l'energia rimane nella disponibilità del produttore e il GSE calcola la componente incentivo rispetto al prezzo dell'energia e, qualora il valore sia positivo, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, fermo restando che se il predetto valore risulta negativo, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione dei relativi importi (commi 5 e 6).

Gli impianti fino a 100 kW di cui al comma 5, possono richiedere al GSE, per non più di due volte nel periodo di incentivazione, di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo optando la tariffa omnicomprensiva (comma 7).

Per la determinazione della potenza degli impianti, si rinvia all'articolo 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016.

Articolo 8

Individua i tre gruppi (A, B, C) di tecnologie e di interventi che competono congiuntamente nelle procedure di registro e stabilisce i contingenti.

Nel gruppo A rientrano gli impianti eolici e gli impianti fotovoltaici; nel gruppo B gli impianti idroelettrici; geotermoelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione; impianti alimentati da gas di discarica; nel gruppo C gli impianti eolici, idroelettrici, e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale (comma 1).

La Tabella 2 indica la potenza messa a disposizione in ogni bando, a cui si aggiunge la quota di potenza eventualmente non aggiudicata nelle precedenti procedure (comma 2).

Articolo 9

Stabilisce i requisiti e le modalità per la richiesta di partecipazione e i criteri di selezione degli impianti nell'ambito della procedura di registro.

Per quanto riguarda le modalità per la richiesta di partecipazione, si prescrive che il soggetto responsabile indichi l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, che non può essere superiore al 30%, e si vieta espressamente l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di registro (comma 1).

La graduatoria è formata dal GSE sulla base di prefissati criteri di priorità e sono ammessi ad incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie nel limite dello specifico contingente di potenza (commi 2 e 3).

La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento e il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante (commi 4 e 5). Nel caso in cui le richieste di iscrizione al registro di un gruppo siano inferiori al contingente e contestualmente le richieste di iscrizione al registro dell'altro gruppo siano

superiori al contingente, la potenza non utilizzata, al ricorrere di determinate condizioni, è trasferita all'altro contingente per l'utilizzo nella successiva procedura (comma 6 e 7).

Articolo 10

Individua gli adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro.

Sono anzitutto fissati i termini di entrata in esercizio per ogni singola tecnologia e fissate le gradualità decurtazioni tariffarie in caso di ritardata entrata in esercizio dell'impianto fino alla definitiva decadenza dagli incentivi (commi 1 e 2).

È prevista la possibilità per gli impianti che non entrano in esercizio nel termine massimo di essere riammessi ai meccanismi di incentivazione, a fronte di una decurtazione ulteriore del 5% della tariffa applicabile alla data di entrata in esercizio dell'impianto (comma 3).

Per i soggetti inclusi nelle graduatorie si prevede la facoltà di rinunciare agli incentivi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria (comma 4).

Articolo 11

Individua i tre gruppi (A, B, C) di tecnologie e di interventi che competono congiuntamente nelle procedure di asta e stabilisce i contingenti.

Come per i registri, nel gruppo A rientrano gli impianti eolici e gli impianti fotovoltaici; nel gruppo B gli impianti idroelettrici; geotermoelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione; impianti alimentati da gas di discarica; nel gruppo C gli impianti eolici, idroelettrici, e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale (comma 1).

La Tabella 3 indica la potenza messa a disposizione in ogni bando, a cui si aggiunge la quota di potenza non aggiudicata nelle precedenti procedure (comma 2).

Articolo 12

Reca disposizioni in tema di requisiti specifici dei soggetti e dei progetti che partecipano alle procedure d'asta, prevedendo l'obbligo in capo ai soggetti responsabili di allegare la documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica e di prestare una cauzione a garanzia della reale qualità del progetto (commi 1 e 2).

È prevista l'estromissione dalle procedure dei soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (comma 4).

Articolo 13:

Prevede l'esclusione dalle procedure d'asta delle offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta e di quelle superiori al 70%.

Articolo 14

Detta le prescrizioni relative alle allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e disciplina le modalità di selezione dei progetti che partecipano alle medesime procedure.

La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta, contenente l'offerta di riduzione, dev'essere formulata al GSE; alla richiesta è allegata una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta e l'impegno a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (commi 1 e 2).

La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell'offerta e, come per i registri, non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta; nel caso di parità di offerta soccorrono altri criteri di selezione (commi 3 e 4).

Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza del medesimo impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di

partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente (comma 5).

La graduatoria non è soggetta a scorrimento e il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri prima della sua entrata in esercizio comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante (commi 6 e 7).

Articolo 15

Dispone gli adempimenti per l'accesso agli incentivi dopo lo svolgimento delle aste. È previsto che il GSE restituisca la cauzione provvisoria ai soggetti non risultati aggiudicatari entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria mentre i soggetti aggiudicatari sono tenuti a costituire a favore del GSE una cauzione definitiva, nelle forme e con le modalità indicate, entro novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta (commi 1, 2, *2-bis*).

I soggetti aggiudicatari possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento: se la rinuncia è comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; se comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva; successivamente il GSE provvede ad escutere l'intera cauzione definitiva (comma *2-ter*).

Gli impianti aggiudicatari devono entrare in esercizio nel rispetto di termini prefissati e diversificati per ogni singola tecnologia da calcolare al netto dei tempi di fermo per eventi calamitosi; se l'impianto non entra in esercizio entro tali termini il soggetto responsabile decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione, destinando l'importo alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (commi 3, 4, 5, 6).

Articolo 16

Prevede la partecipazione alle procedure di asta degli impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, e individua le condizioni al ricorrere delle quali tali impianti sono ammessi alle procedure d'asta (commi 1 e 2).

Sono inoltre indicate le modalità di calcolo della potenza massima da destinare agli impianti ubicati in altri Stati e gli adempimenti del GSE per l'eventuale svolgimento di tali procedure (commi 3 e 4).

Articolo 17

Disciplina lo svolgimento delle procedure di asta e registro per gli interventi di rifacimento totale e parziale, prevedendo le stesse tempistiche di attivazione delle procedure di asta e registro per i nuovi impianti. Vengono quindi individuati i requisiti di partecipazione alle suddette procedure e come per le aste anche per tali fattispecie il criterio per la formazione della graduatoria è quello della maggiore riduzione percentuale dell'offerta a cui suppliscono, in caso di parità dell'offerta, ulteriori criteri da applicare secondo un ordine gerarchico prestabilito (commi 1, 2 e 3).

Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza e nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente; le graduatorie non sono soggette a scorrimento (commi 4 e 5).

Gli impianti collocatisi utilmente nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i termini prestabiliti (da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi), pena l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo (commi 6 e 7).

I medesimi impianti possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria (comma 8).

Articolo 18

Contiene disposizioni per la contrattazione di lungo termine dell'energia rinnovabile, prevedendo la predisposizione di una piattaforma di mercato su iniziativa del GME (comma 1).

Sono quindi stabiliti i requisiti che devono possedere gli impianti per potere accedere alla piattaforma (commi 2 e 3).

Il produttore che intende accedere alla piattaforma deve richiedere la qualifica dell'impianto al GSE, che, verificato il rispetto delle condizioni di accesso, la rilascia entro 60 giorni, dandone comunicazione al GME. Gli impianti qualificati non possono partecipare alle procedure di asta e registro di cui al presente decreto (comma 4).

È prevista la partecipazione alla piattaforma in forma singola e associata (comma 5).

La predisposizione degli schemi di contratti di lungo termine è rimessa all'ARERA, la quale aggiorna e integra, ove necessario, le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (comma 6).

È previsto l'aggiornamento della procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine, su proposta del GSE da sottoporre al Ministero dello Sviluppo economico (comma 7).

Articolo 19

Prevede un monitoraggio delle transazioni concluse nella piattaforma e un rapporto semestrale a cura del GME. Si prevede inoltre il pagamento di oneri istruttori in favore del GSE per l'attività di qualifica svolta in attuazione dell'articolo 18.

Articolo 20

Individua le disposizioni DM 23 giugno 2016 ancora applicabili, fra cui si segnala quella relativa al contatore del costo indicativo degli incentivi curato dal GSE.

Articolo 21

Contiene le disposizioni finali, compresa l'individuazione della data di entrata in vigore del Decreto.